

COMUNE DI MAJANO PROVINCIA DI UDINE

COPIA

	Ufficio competente
N°45	UFFICIO TRIBUTI
Reg. delib.	COLLINARE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE
	AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

Oggi ventidue del mese di dicembre dell'anno duemilaventitre alle ore 19:00, nella Sala Consiliare, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima^ convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
De Sabbata Elisa Giulia	Presente	Sudaro Patrizia	Assente
Paladin Raffaella	Presente	Natolini Giulia	Presente
Martinis Fabio	Presente	Bortolotti Patrick Pierre	Presente
Vidoni Omar	Presente	Bardus Simone	Presente
Marchetti Daniele	Presente	Marchetti Donatella	Assente
Benedetti Giulia	Presente	Zorzetto Raimondo	Presente
Puiravaud Christof Albert	Presente	Vidoni Sandro	Presente
Luigi			
Plos Barbara	Presente	Chiapolini Roberta	Presente
Peressini Laura	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Zanor Ombretta.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa De Sabbata Elisa Giulia, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale nº 45 del 22-12-2023

0	GC	ìΕ	Γ	ГΟ
\sim	\sim	,		\cdot

APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 21/2019 e s.m.i. recante "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale" che prevede:

- all'articolo 21, comma 1, che il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare del Friuli;
- all'articolo 21, comma 4, che l'Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del suindicato articolo 21 della L.R. n. 21/2019, con deliberazione n. 54 del 29.09.2020 l'Assemblea dei Sindaci della Comunità Collinare del Friuli ha approvato lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 65 del 17.12.2020 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la funzione dei servizi tributari – ex art. 4, comma 4, dello Statuto";

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 34 del 23.09.2023 avente ad oggetto "Approvazione dell'ingresso nella Comunità Collinare del Friuli del Comune di Pagnacco ed approvazione delle relative modifiche allo Statuto":

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.12.2020 con la quale il comune di Majano ha conferito alla Comunità Collinare del Friuli la funzione di gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 2.01.2021 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa dell'ufficio unico dei servizi tributari;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 16 del 21.02.2023 con la quale il comune di Majano ha nominato la dott.ssa Patrizia Michelizza funzionario responsabile dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

VISTI:

- l'articolo 1 della Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17 con il quale ai sensi dell'articolo 51, comma 4, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), è istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'articolo 15 della medesima L.R. 17/2022, che riconosce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di ILIA ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 13.04.2023;

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,

- mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360":
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

RICHIAMATO l'articolo 9 della L.R. 17/2022 rubricato "Aliquote" che così stabilisce:

- 1. per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00.= euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n.24;
- 2. per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 3. per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 4. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- 5. per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 6. per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma1, lettera c) della L.R. 17/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 7. per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- 8. per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

VISTO l'articolo 151 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che: "....gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre...";

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce alla presente delibera;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Il Sindaco illustra l'argomento.

Non essendoci interventi, si passa alla votazione, che registra il seguente esito.

Con voti favorevoli n. 15 (De Sabbata, Paladin, Martinis, Marchetti Da., Puiravaud, Peressini, Natolini, Vidoni O., Benedetti, Plos, Bortolotti, Bardus, Zorzetto, Vidoni S., Chiapolini), astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di approvare le seguenti aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) per l'anno 2024:
 - aliquota pari allo 0,4 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e
 A/9 e relative pertinenze;
 - aliquota pari allo 0,6 per cento per le abitazioni e le relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti fino al primo grado (i comodanti agevolati dovranno presentare apposita denuncia IMU allegando, ove esista, il contratto di comodato)
 - aliquota pari allo **0 per cento** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**;
 - aliquota pari allo 0,76 per cento per tutte le altre tipologie immobiliari imponibili non comprese in quelle precedenti;
- 3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 15 (De Sabbata, Paladin, Martinis, Marchetti Da., Puiravaud, Peressini, Natolini, Vidoni O., Benedetti, Plos, Bortolotti, Bardus, Zorzetto, Vidoni S., Chiapolini), astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.

OGGETTO	APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE
	AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco F.to Dott.ssa De Sabbata Elisa Giulia Il Vice Segretario Comunale F.to Dott.ssa Zanor Ombretta

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00 Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-12-23

Il Responsabile del servizio F.to Michelizza Patrizia

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-12-23

Il Responsabile del servizio F.to Dott.ssa Zanor Ombretta

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 del 22-12-2023

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1129.

Comune di Majano li 27-12-2023

L'incaricato F.to Asquini Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e la stessa DIVIENE ESECUTIVA in data 22-12-2023 ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

L'incaricato F.to Asquini Roberta